

Riprendiamo e ripubblichiamo dal sito web del Dipartimento della Protezione Civile.

- 1 [Case di tipo A](#)

- 2 [Case di tipo B e C](#)

- 3 [Case di tipo E e F](#)

- 4 [Edifici ad uso non abitativo o pubblici](#)

Case di tipo A

La mia casa ha subito danni lievi ma è agibile (A): è previsto un contributo per la riparazione?

Sì. Chi è proprietario di un edificio agibile di tipo A ha diritto ad un contributo fino ad un importo massimo di 10.000 euro per riparare danni non strutturali e di impianti. Rientrano tra le spese coperte dal contributo anche quelle legate alla progettazione e all'assistenza tecnica ai lavori da parte di professionisti abilitati.

E se abito fuori dal “cratere”?

Anche chi ha la casa al di fuori dei comuni colpiti dal terremoto può beneficiare del contributo per la riparazione dei danni, purché una perizia dimostri che il danno è

stato causato dal terremoto del 6 aprile.

Il contributo viene concesso anche per la seconda casa o per un immobile non adibito ad uso abitativo (es. negozio, impresa..)?

La disposizione è valida per la prima casa. Il contributo può essere cumulato a quello per altri immobili di tipo A (abitazioni o immobili ad uso non abitativo) solo se il 6 aprile 2009 erano regolarmente affittati, e se il proprietario rinnova i contratti agli affittuari alle stesse condizioni.

Chi stima i danni?

Il proprietario di casa sceglie il professionista abilitato che eseguirà il preventivo di spesa.

Dopo aver ottenuto il preventivo di spesa, come faccio a richiedere il contributo economico?

E' necessario compilare [un modulo](#) in cui il proprietario di casa dichiara di possedere i requisiti per accedere al contributo economico e le generalità della ditta che eseguirà i lavori. Il proprietario dell'abitazione dovrà poi consegnare il modulo compilato al Comune.

Ho fatto riparare la mia casa (di tipo A) prima che uscisse l'ordinanza n.3778. Posso chiedere il rimborso di ciò che ho speso?

Sì. Basta allegare alla comunicazione di inizio lavori i documenti di spesa e il verbale di fine lavori. Se i lavori non sono ancora terminati, si può presentare il preventivo di spesa per i lavori in corso, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono stati affidati i lavori.

Otterrò un contributo economico pari al preventivo di spesa?

Il Comune vaglia tutte le richieste e verifica che ci siano gli estremi per assegnare il contributo economico. In caso ritenesse il preventivo di spesa eccessivo rispetto alla stima dei danni e concedesse un contributo economico inferiore rispetto a quello presentato, il cittadino può chiedere che venga eseguita una seconda stima dei danni.

La mia casa è agibile con esito A e vorrei riparare da solo – senza chiamare un'impresa – i piccoli danni che ha subito. Posso ottenere lo stesso il contributo economico previsto dall'ordinanza n. 3778?

No, bisogna affidarsi ad una ditta. Il contributo economico viene concesso solo se il proprietario di casa presenta al Sindaco una comunicazione di inizio attività a cui

deve allegare anche un preventivo di spesa della ditta che fa i lavori, sottoscritto dal lui per accettazione.

Il condominio in cui si trova il mio appartamento è agibile ma danneggiato. Sono previsti contributi economici anche per la ristrutturazione delle parti comuni?

Sì, è previsto un contributo economico fino a un massimo di 2.500 euro.

Chi se ne deve occupare?

E' l'amministratore di condominio che deve contattare i professionisti abilitati per ottenere la verifica dei danni sulle parti comuni del condominio e il preventivo di spesa per la riparazione.

Da quando presento la domanda per i contributi, quanto tempo ho per realizzare i lavori?

Da quando viene presentata la richiesta, il proprietario di casa ha un mese di tempo per ultimare gli interventi.

Dovrò anticipare io i soldi alla ditta?

No. Secondo l'Ordinanza n.3778 sarà il Comune in cui è situato l'immobile ad erogare il contributo con bonifico bancario a favore della ditta ed eventualmente del professionista coinvolto. Prima però il proprietario di casa deve consegnargli la dichiarazione di fine lavori e i necessari giustificativi di spesa.

Chi controlla se i beneficiari del contributo economico spendono effettivamente i soldi per i lavori di riparazione?

I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi. Se accertano che i lavori non sono stati effettuati, del tutto o in parte, revocano i contributi o li riducono e lo comunicano all'Agenzia delle Entrate o all'Istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

Se un'abitazione con agibilità "A" ha subito dei danni al muro di recinzione condominiale è previsto un contributo per la riparazione?

È prevista dall'ordinanza n. 3778 una quota per le riparazioni di parti comuni degli edifici fino a un massimo di 2.500 euro, ad integrazione della quota di 10.000 euro destinata alla abitazione principale.

In un condominio con unità abitative con esito A, l'importo dei lavori alle parti comuni supera l'importo di 2.500 euro per ciascuna unità; è possibile destinare a questi lavori una parte del contributo di pertinenza dei singoli appartamenti, sempre nel rispetto dell'importo massimo a ciascuno spettante? □

Il contributo per le parti comuni può essere integrato anche con una quota del contributo spettante per la riparazione delle singole unità immobiliari, fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro (con il consenso espresso del proprietario). Il contributo include l'IVA secondo la disciplina dell'OPCM n. 3778. La dichiarazione di fine lavori con i giustificativi di spesa è integrata dalla documentazione fotografica dei danni e degli interventi.

Sono proprietario di un'abitazione principale per la quale ho richiesto il contributo di 10.000 euro per l'esecuzione di lavori di riparazione; posso richiedere anche il contributo per la riparazione di una "seconda casa" classificata B oppure E?

L'ordinanza n. 3778 non prevede alcuna disposizione circa il divieto di cumulo. Riteniamo che la disciplina contenuta nella OPCM n. 3778 sia di natura speciale e debba essere applicata secondo le disposizioni in essa contenute, senza poter richiamare disposizioni, negative o positive contenute in altre ordinanze.

Poiché non sono espressamente previsti divieti di cumulo dei contributi, per un proprietario di un immobile con esito A, riteniamo che sia possibile la richiesta autonoma di un contributo per i lavori relativi ad una sola abitazione con esito B oppure E, con i limiti quantitativi previsti dalle relative ordinanze n. 3779 o n. 3790.

E' sempre possibile la richiesta di contributi per gli alloggi con contratto di affitto regolare al 6 aprile 2009, e con l'impegno a destinare gli stessi alloggi a locazione alle medesime condizioni e per quattro anni (OPCM 3803).

Dall'Urp - Ufficio relazioni con il pubblico

Una cittadina è proprietaria di un immobile di due piani di cui il secondo è adibito ad abitazione e il primo è adibito ad attività produttiva. In seguito ad un primo sopralluogo l'immobile è stato classificato "A". La cittadina ha richiesto un secondo sopralluogo a seguito del quale l'immobile è stato di nuovo classificato "A". In realtà, tuttavia, il primo piano è parecchio danneggiato e la signora ora non sa come effettuare la richiesta di contributi visto che tale richiesta dovrebbe essere effettuata separatamente per la diversa destinazione dei due piani. La cittadina chiede chiarimenti in merito e, se possibile, un nuovo sopralluogo.

Se un edificio è stato classificato a sono previsti contributi per l'abitazione principale fino all'importo massimo di 10.000 euro, come previsto dall'ordinanza n. 3778. Per gli immobili sedi di attività produttive o professionali di tipo a non sono previsti contributi. Sono invece stabiliti degli indennizzi per i beni mobili custoditi dentro la sede dell'attività, come previsto dall'ordinanza n. 3789. In ogni caso, non è possibile effettuare un terzo sopralluogo, come indicato dai chiarimenti del Capo Dipartimento della Protezione Civile pubblicati in data 25 luglio 2009 (protocollo n.00300424), in seguito alla circolare 27671 del 12 luglio 2009. Per ulteriori chiarimenti, ci si può rivolgere all'ufficio agibilità

Case di tipo B e C

La casa in cui abito è di tipo B o C. Ho diritto a qualche tipo di contributo economico per gli interventi di riparazione?

Sì. In questo caso, [l'ordinanza n.3779](#) riconosce un contributo che copre il 100% delle spese per i danni all'abitazione principale e al condominio, più un contributo fino a 150 euro al mq per il rafforzamento dell'edificio. Il contributo al 100% vale per un solo immobile.

E le seconde case?

E' previsto un contributo economico anche per le seconde case e immobili ad uso non abitativo. A differenza delle prime abitazioni, non sarà integrale ma coprirà l'80% delle spese per la riparazione, fino ad un massimo di 80.000 euro.

Ho una casa principale di tipo B o C e un immobile non principale danneggiato dal terremoto che al 6 aprile era in affitto. Sono previsti dei contributi per la riparazione di entrambi gli immobili?

Sì. Il contributo al 100% per l'abitazione principale si può sommare a quello all'80% per abitazioni non principali o per altri immobili ad uso non abitativo se il 6 aprile questi erano regolarmente affittati, e se i contratti vengono rinnovati agli inquilini alle stesse condizioni dei precedenti, per una durata di almeno due anni.

Se ho la prima casa e un negozio temporaneamente inagibili, posso beneficiare dei contributi economici per tutti e due gli immobili?

Sì. Il contributo al 100% per le spese di riparazione dell'abitazione principale, per danni di tipo B o C, è cumulabile con quello all'80% necessario per gli interventi di ripristino dell'agibilità di un immobile ad uso non abitativo, adibito all'esercizio dell'impresa o della professione.

Sono proprietario di una seconda casa di tipo B o C che sorge in uno dei [comuni colpiti dal terremoto](#) ma non sono residente in queste zone. Ho diritto al contributo economico per la riparazione previsto dall'ordinanza n.3779?

Sì. L'importante è che la seconda casa o l'immobile ad uso non abitativo (es. negozio) si trovino in uno dei comuni colpiti dal terremoto. In presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i contributi sono riconosciuti anche per gli immobili situati fuori "cratere".

Quanto tempo ho per richiedere il contributo? □ □

I termini sono stati prorogati. La [domanda](#) va presentata entro il 26 ottobre, ossia entro 90 giorni dal 27 luglio, data di pubblicazione in G.U. degli [indirizzi operativi](#) dell'ordinanza n. 3779. Se la verifica di agibilità è successiva, i 90 giorni si contano dalla pubblicazione dell'esito sull'albo pretorio del Comune.

Da quando presento la domanda, quanto tempo ha il Comune per decidere se concedermi o meno il contributo? □

Il Comune dopo aver verificato la regolarità della domanda e della documentazione concede il contributo a titolo provvisorio entro 30 giorni. Se non si riceve risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, si possono avviare i lavori. Il Comune ha poi altri 30 giorni per verificare coerenza tecnica e congruità economica degli interventi ed erogare il contributo a titolo definitivo.

Il condominio in cui si trova il mio appartamento è agibile ma danneggiato. Chi deve presentare la domanda per ottenere il contributo per la ristrutturazione delle parti comuni? □

E' l'amministratore di condominio che deve presentare la domanda per ottenere il contributo. E' lui anche la figura che si deve occupare di preventivare, gestire, e rendicontare le spese per la riparazione.

Ho fatto riparare □ la mia casa di tipo B o C prima che uscisse l'ordinanza n.3779. Posso chiedere il rimborso di ciò che ho speso? □

Sì. Basta allegare alla comunicazione di inizio lavori i documenti di spesa e il verbale di fine lavori. Se i lavori non sono ancora terminati, si

può presentare il preventivo di spesa per i lavori in corso, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono stati affidati i lavori.□□□□

Dall'Urp - Ufficio relazioni con il pubblico

Un cittadino ha presentato domanda per la ristrutturazione di una casa B. Durante la compilazione del modulo tra le tre opzioni riguardanti l'erogazione del contributo aveva richiesto il "contributo diretto", ma adesso vorrebbe cambiare□ l'opzione con "contributo mediante finanziamento agevolato". E' possibile variare la modalità per ottenere il contributo? In caso affermativo a chi bisogna rivolgersi?□

E' possibile modificare la scelta della tipologia di finanziamento, sempre che non si sia avviato il processo di effettiva erogazione del contributo diretto da parte del Comune. La richiesta deve essere presentata allo stesso ufficio in cui è stata depositata la prima domanda e cioè presso la struttura del Comune dell'Aquila-Fintecna nella palazzina C1 della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito.

Un cittadino vuole sapere se per accedere ai contributi per la ristrutturazione di una prima casa che si trova al di fuori del cratere sismico è necessaria una perizia giurata o basta quella asseverata.□

La perizia da presentare per ottenere i contributi previsti per le

abitazioni B, C, ed E non è più giurata ma asseverata, e questo riguarda anche quella per dimostrare il nesso di causalità per gli immobili fuori dal cratere. Lo ha stabilito l'articolo 18 dell'ordinanza n. 3797, nel quale si precisa che il riferimento a "perizia asseverata" sostituisce "perizia giurata" anche nei moduli per la domanda di contributo allegati alle ordinanze n.3779 e n.3790.

Case di tipo E e F

Se ho comprato una nuova casa ancora non consegnata che è andata distrutta cosa succede?

Il decreto legge per Abruzzo, convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009, prevede che lo Stato, attraverso Fintecna S.p.a., rilevi il mutuo della casa distrutta. Sempre tramite Fintecna il cittadino potrà accendere un nuovo mutuo e costruire in un'altra zona o ricostruire sulla stessa.

L'agevolazione è valida anche se sono in arretrato con i pagamenti delle rate del mutuo? □

Chi è moroso, ovvero chi è indietro con il pagamento delle rate del mutuo, non può beneficiare di questa agevolazione.

Sono proprietario di un immobile in un edificio inagibile con esito “E”. Come posso tutelarmi nel caso in cui uno dei comproprietari si rifiuti di svolgere i lavori, mettendo in pericolo anche gli altri condomini?

Se il ripristino dell’agibilità di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari, e se il mancato intervento comporta un pericolo per l’incolumità pubblica e privata, l’amministratore – o il comproprietario o il sindaco – deve invitare il proprietario/condomino a provvedere. Nel caso in cui quest’ultimo si rifiuti di eseguire i lavori, il sindaco può agire in sua sostituzione facendosi carico delle spese sostenute.

A chi spetta presentare domanda di contributo per le parti comuni di un edificio classificato con esito di agibilità “E”?

In questo caso la domanda deve essere presentata dall’amministratore di condominio. Gli interventi possono

essere disposti dalla maggioranza dei condomini che deve rappresentare, comunque, almeno la metà del valore dell'edificio. I lavori devono essere approvati con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e ad almeno un terzo del valore dell'edificio. Se l'edificio gravemente danneggiato è diviso in più unità immobiliari, ma non costituisce condominio, la domanda può essere presentata da un rappresentante, designato da almeno metà dei proprietari.

La casa in cui abito è di tipo E. Ho diritto a qualche tipo di contributo economico per gli interventi di riparazione?

Sì. In questo caso, l'ordinanza 3790 riconosce un contributo che copre il 100% delle spese per riparare con miglioramento sismico i danni all'abitazione principale e al condominio, per ricostruire casa o acquistarne una equivalente nel territorio del Comune.

E le seconde case?

E' previsto un contributo economico anche per le abitazioni non principali e gli immobili ad uso non abitativo. A differenza delle prime abitazioni, non sarà

integrale ma coprirà l'80% delle spese.

Se ho la prima casa e un negozio classificati E, posso beneficiare dei contributi economici per tutti e due gli immobili?

Sì. Il contributo al 100% per le spese di riparazione o ricostruzione di un edificio "E" è cumulabile con quello all'80% per riparare o ricostruire un immobile ad uso non abitativo, se è adibito all'esercizio dell'impresa o della professione.

Sono proprietario di una seconda casa di tipo E che sorge in uno dei [comuni colpiti dal terremoto](#) ma non sono residente in queste zone. Ho diritto al contributo economico per la riparazione previsto dall'ordinanza n.3780?

Sì. L'importante è che la seconda casa o l'immobile ad uso non abitativo (es.negozio) si trovino in uno dei comuni colpiti dal terremoto. In presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i contributi sono riconosciuti anche per gli immobili situati fuori "cratere".

Quanto tempo ho per richiedere il contributo?

La domanda va presentata entro 160 giorni dalla pubblicazione - avvenuta il 31 agosto - degli indirizzi

operativi del Commissario Delegato all'ordinanza n. 3790.

Abito a Scoppito, attualmente in roulotte, con casa classificata E. Perché, pur avendo tutta la documentazione già preparata, la ditta pronta ad iniziare e i requisiti per accedere ai finanziamenti per la ristrutturazione, non posso iniziare?

Al momento in cui si scrive il percorso della ricostruzione è completo per la gran parte degli interventi e per gli esiti A, B, C, E; mancano ancora le indicazioni per i centri storici, in via di predisposizione. Non sussistono impedimenti, pertanto, per l'elaborazione e presentazione delle richieste di contributo per l'esecuzione dei lavori sugli edifici con esito E.

Avendo due case danneggiate dal sisma, una all'Aquila classificata B dove ho la residenza ed un'altra nel comune di classificata E in cui vivo abitualmente, è possibile scegliere quest'ultima per l'opera di ristrutturazione a totale carico dello stato?

Quello che conta è la dimora stabile (documentata) del

nucleo familiare alla data del 6/4/09; l'alloggio con dimora stabile acquisisce il titolo di abitazione principale. I relativi contributi coprono l'intero costo dei lavori.

Sono proprietario di un immobile in centro storico classificato E. Il mio immobile fa parte di un aggregato ampio (con vari edifici) come si fa ad assegnare la pratica a un ingegnere? Se ne occuperà la protezione civile? Il finanziamento agevolato copre fino ad 80.000 €, ma i danni da riparare sono di più. Oltre quella cifra che servirà per coprire la ditta velocemente, usufruirò del finanziamento normale? □

Per i lavori relativi ad immobili situati nei centri storici occorre attendere la speciale disciplina che sarà emanata a breve. Qualora l'importo del contributo riconosciuto al richiedente, relativamente ad un'abitazione principale, dovesse essere superiore alla somma che viene corrisposta mediante il finanziamento agevolato, la residua parte del contributo viene erogata mediante il ricorso al finanziamento diretto.

Dall'Urp - Ufficio relazioni con il pubblico

Un cittadino ha presentato domanda per la ristrutturazione di una casa B. Durante la compilazione del modulo tra le tre opzioni riguardanti l'erogazione del contributo aveva richiesto il "contributo diretto", ma adesso vorrebbe cambiare l'opzione con "contributo mediante finanziamento agevolato". E' possibile variare la modalità per ottenere il contributo? In caso affermativo a chi bisogna rivolgersi?

E' possibile modificare la scelta della tipologia di finanziamento, sempre che non si sia avviato il processo di effettiva erogazione del contributo diretto da parte del Comune. La richiesta deve essere presentata allo stesso ufficio in cui è stata depositata la prima domanda e cioè presso la struttura del Comune dell'Aquila-Fintecna nella palazzina C1 della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito.

Un cittadino vuole sapere se per accedere ai contributi per la ristrutturazione di una prima casa che si trova al di fuori del cratere sismico è

necessaria una perizia giurata o basta quella asseverata.□

La perizia da presentare per ottenere i contributi previsti per le abitazioni B, C, ed E non è più giurata ma asseverata, e questo riguarda anche quella per dimostrare il nesso di causalità per gli immobili fuori dal cratere. Lo ha stabilito l'articolo 18 dell'ordinanza n. 3797, nel quale si precisa che il riferimento a “perizia asseverata” sostituisce “perizia giurata” anche nei moduli per la domanda di contributo allegati alle ordinanze n.3779 e n.3790.

Edifici ad uso non abitativo o pubblici

Per un immobile non adibito ad uso abitativo (es. negozio, impresa..) agibile ma con lievi danni (tipo A) sono previsti contributi economici per la riparazione?

Sì. Ha diritto al contributo il proprietario di un immobile ad uso non abitativo che il 6 aprile era regolarmente dato in affitto, a patto che il contratto venga rinnovato all'inquilino alle stesse condizioni e per almeno due anni.

E se gli immobili ad uso non abitativo sono di tipo B o C?

Come per le seconde case, è previsto un contributo economico anche per gli immobili ad uso non abitativo, come negozi o imprese. A differenza delle prime abitazioni, non sarà integrale ma coprirà l'80% delle spese per la riparazione fino ad un massimo di 80.000 euro.

Se ho la mia abitazione principale e un negozio

temporaneamente inagibili, posso beneficiare dei contributi economici per tutti e due gli immobili?

Sì. Il contributo per le spese di riparazione dell'abitazione principale, per danni di tipo B o C, è cumulabile con quello necessario per gli interventi di ripristino dell'agibilità di un immobile ad uso non abitativo, adibito all'esercizio dell'impresa o della professione. E' cumulabile anche con quello per un altro immobile se il 6 aprile era regolarmente affittato, e se il proprietario rinnova l'affitto alle stesse condizioni e per una durata di almeno due anni.

Sono titolare di una ditta che ha subito gravi perdite economiche in seguito al terremoto. Il magazzino è stato danneggiato e ho perso la scorta di materie prime e parte dei prodotti finiti. È previsto un contributo per il danno subito?

L'articolo 2 dell'ordinanza n.3789 riconosce ai titolari delle attività produttive un contributo per il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. L'indennizzo è previsto per un valore

non superiore al 30% del prezzo di acquisto e per un importo massimo di 60mila euro.

Per le palestre, i circoli culturali, le parrocchie, le chiese e gli altri luoghi di culto sono previsti contributi?

I contributi economici sono previsti anche per strutture adibite ad attività sociali, ricreative, religiose.

Quali interventi sono previsti per ripristinare l'uso di edifici e servizi pubblici?

Sarà avviato un Piano di interventi urgenti per gli immobili pubblici danneggiati dal terremoto. A questo scopo verranno trasferiti alla regione Abruzzo immobili liberi e disponibili sul territorio regionale che appartengono allo Stato e sono gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa.

Verranno fissate le modalità organizzative per consentire la ripresa delle attività delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dal

terremoto.

Sono compresi tutti gli edifici pubblici?□

Il decreto legge n.39, convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009, comprende anche le strutture edilizie dell'Università e del Conservatorio di musica dell'Aquila, le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico. Alla realizzazione degli interventi provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato.

Fonte: Sito web del Dipartimento della Protezione Civile.

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)